

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2126

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAROLI

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti

Presentata il 19 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole introdurre la possibilità per i sindaci nei comuni fino a cinquemila abitanti di essere nuovamente rieletti anche alla scadenza del secondo mandato. Si tratta di una misura indispensabile per la continuità dell'amministrazione nei piccoli comuni. Infatti, la limitazione imposta dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sembra idonea a garantire la continuità e l'organicità dell'azione di governo dei comuni di piccole dimensioni.

Con la modifica introdotta dalla presente proposta di legge, quindi, il sindaco può continuare a svolgere, se eletto, le sue funzioni secondo un programma preciso. Molte volte, infatti, per potere portare a compimento un programma, date le lentezze dell'amministrazione, occorrono più di dieci anni. Sembrano superate, inoltre, anche le diffidenze ed i timori di derive plebiscitarie che avevano suggerito di limitare la durata dei mandati a due, pertanto si ritiene urgente approvare al più presto la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati è, alla scadenza del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica ».

